

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

CAPO II

STAZIONI FORESTALI

Art. 8

(Ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia)

1. L'Amministrazione regionale al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalità delle attività assicurate sul territorio dalle stazioni forestali operanti nell'ambito della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento agli ambiti già di competenza delle stazioni forestali di Claut e di Resia sopprese a decorrere dall'1 novembre 2011, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai necessari adempimenti organizzativi finalizzati alla ricostituzione delle predette stazioni.

1 bis.

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 27/2014

2 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 9/2019